



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

---

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella procedura iscritta al n. 453-1/2023 Proc. Un. avente ad oggetto “*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI)*” ad istanza di:

**TESTA Fabio Gianluca** (CF. TSTFGN71L01C351L), nato a Catania il 01/07/1971 e  
**ARENA Teresa Viviana** (CF. RNATSV79C66C351K), nata a Catania il 26/03/1979;

^^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania nella persona dei gestori dott. Vincenzo Salvatore Camilleri e dott. Andrea Agnello, allegata al ricorso, che contiene un’illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

rilevato che i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che sono stati esaminati dall’OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:

- elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni dei debitori;
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla debitrice negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;

- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
- carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
- estratti di ruolo ADER;
- casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
- ispezione archivio centrale informatizzato;
- interrogazione centrale allarme interbancaria;
- visura camera di commercio;
- ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
- visura PRA;
- documentazione contrattuale;
- atti delle procedure esecutive pendenti;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 195.623,47 (ivi comprese le spese in prededuzione) così suddivisa:

<i>Creditore</i>	<i>Importo</i>		
<i>Spese O.C.C.</i>	€ 3.914,60		
<i>Avv. Pedullà</i>	€ 1.171,50		
<i>Red Sea SPV S.r.l.</i>	€ 104.106,14		
<i>ADER</i>	€ 4.021,08		
<i>Avv. Pedullà</i>	€ 156,16		
<i>Comune di Gravina Catania</i>	€ 5.612,00	<i>Findomestic Banca S.p.A.</i>	€ 4.039,50
<i>Simeto Ambiente S.p.A.</i>	€ 1.874,73	<i>Dr. Salvo Lodato</i>	€ 3.600,00
<i>ADER</i>	€ 848,76	<i>Compunet Cards S.r.l.</i>	€ 1.900,00
<i>Pitagora S.p.A.</i>	€ 33.579,00		
<i>ViviBanca S.p.A.</i>	€ 30.800,00	<i>Totale</i>	€ 195.623,47

rilevato che il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e da due figli minorenni e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.420,00;

rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondurre alla perdita del posto di lavoro da parte della Arena avvenuta nell'anno 2008 subito dopo la nascita

della primogenita. A tale circostanza si è inoltre aggiunto l'aumento della rata del mutuo a tasso variabile, contratto nell'anno 2007, che già, dopo i primissimi anni, è cresciuta sensibilmente, determinando così una grave crisi di liquidità da parte dei ricorrenti. Si legge nella relazione che *“Da un'analisi della documentazione prodotta, si può agevolmente riscontrare come il totale dei redditi disponibili nell'anno 2007, prima della perdita del posto di lavoro della sig.ra Arena, fosse del tutto adeguato al soddisfacimento delle obbligazioni assunte, rappresentando queste ultime solo il 32,39% del totale dei redditi disponibili. La condotta dei ricorrenti risulta pertanto totalmente in linea con una gestione prudente della propria esposizione debitoria”*; rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che il Testa è proprietario dei seguenti beni: a) immobile sito in Gravina di Catania in via Santa Maria dei Monti n. 36, foglio 2 particella 1923 sub 3 categoria catastale A/3, classe 4 consistenza 3,5 vani, rendita catastale 139,19 euro proprietà per 54,17% in comunione dei beni; b) immobile sito in Gravina di Catania in via Santa Maria dei Monti n. 36, foglio 2 particella 1923 sub 5 categoria catastale A/3, classe 4 consistenza 2,5 vani, rendita catastale 99,42 euro proprietà per 8,34%; c) immobile sito in Gravina di Catania in via Santa Maria dei Monti n. 36, foglio 2 particella 1923 sub 6 categoria catastale A/3, classe 4 consistenza 4,5 vani, rendita catastale 178,95 euro proprietà per 8,34%; rilevato che la Arena è titolare del seguente bene: a) immobile sito in Gravina di Catania in via Santa Maria dei Monti n. 36, foglio 2 particella 1923 sub 3 categoria catastale A/3, classe 4 consistenza 3,5 vani, rendita catastale 139,19 euro proprietà per 45.84% in separazione dei beni; rilevato che il patrimonio immobiliare è stato così stimato dall'OCC:

### Interrogazione Banca delle quotazioni Immobiliari

Immobile Comune di GRAVINA DI CATANIA (CT) Via Santa Maria Dei Monti n. 36

Anno 2023 semestre 1

Codice Zona B1 – Fascia/zona: CENTRO STORICO ETNA / MARCONI

Tipologia	Valore di mercato (€/mq)			
	Min	Max	Medio	MQ
- Unità immobiliare n. 1 (Abitazioni di tipo economico) A/2 QUOTA 100% - <b>VALUTAZIONE BASE D'ASTA</b>	57.000,00	57.000,00	57.000,00	70
- Unità immobiliare n. 2 (Abitazioni di tipo economico) A/2 QUOTA DI POSSESSO 4,76%	550,00	800,00	675,00	50
- Unità immobiliare n. 3 (Abitazioni di tipo economico) A/2 QUOTA DI POSSESSO 4,76%	550,00	800,00	675,00	90
<b>Totale valore medio immobili</b>	<b>60.665,20</b>	<b>62.331,20</b>	<b>61.498,20</b>	

rilevato che al creditore munito di garanzia ipotecaria sull'immobile sub 1) è garantito un importo pari a quello del valore dell'immobile come determinato dall'OCC (pari al prezzo base d'asta dell'ultimo tentativo di vendita);

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, che il ricorrente Testa risulta proprietario di autoveicolo Renault Koleos anno immatricolazione 2010, targata EC157ZG, acquisto anno 01/2017, mentre la Arena risulta proprietaria dell'autoveicolo a. Opel Corsa anno immatricolazione 2008, targata DS005EV, acquisto anno 2019;

rilevato che, con decreto del 7/2/2024, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 (commi 1-6) e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla richiamata comunicazione, l'OCC ha attestato che sono pervenute osservazioni solo da Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha lamentato *“la violazione art. t. 67, comma 2 del CCII per mancata titolarità in capo all'ADER dei crediti risultanti dagli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento individuate nel piano di ristrutturazione, facenti capo, invece, ai singoli enti impositori”*,

rilevato che con decreto del 18/3/2024 questo Giudice ha ritenuto le osservazioni formulate da ADER corrette, dovendo essere ritualmente coinvolti nella procedura i titolari dei crediti e, dunque, gli enti impositori, conformemente – peraltro- alla prassi di questo Tribunale, disponendo che la relazione contenente la proposta (come integrata) dovesse essere notificata ai creditori, per come individuati dallo stesso OCC nella relazione da ultimo depositata;

rilevato che a seguito di tale adempimento nessun creditore ha presentato osservazioni;

rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che verranno accantonate le prime 9 rate per come previste nella proposta ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*, restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione, ferma restando la possibilità dell'OCC di richiedere un acconto sul compenso;

rilevato che la proposta può così sintetizzarsi:

<i>Creditore</i>	<i>Importo</i>	<i>% Soddisfo</i>	<i>Importo da pagare</i>	<i>N. di rate</i>
<i>Spese O.C.C.</i>	€ 3.914,60	100%	€ 3.914,60	9
<i>Avv. Pedullà</i>	€ 1.171,50	100%	€ 1.171,50	4
<i>Red Sea SPV S.r.l.</i>	€ 104.106,14	54,75%	€ 57.000,00	104
<i>ADER</i>	€ 4.021,08	40%	€ 1.608,44	13
<i>Avv. Pedullà</i>	€ 156,16	40%	€ 390,50	2
<i>Comune di Gravina di Catania</i>	€ 5.612,00	40%	€ 2.244,80	18
<i>Simeto Ambiente S.p.A.</i>	€ 1.874,73	40%	€ 749,90	6
<i>ADER</i>	€ 848,76	5%	€ 42,46	2
<i>Pitagora S.p.A.</i>	€ 33.579,00	5%	€ 1.678,95	8
<i>ViviBanca S.p.A.</i>	€ 30.800,00	5%	€ 1.540,00	7
<i>Findomestic Banca S.p.A.</i>	€ 4.039,50	5%	€ 201,98	3
<i>Dr. Salvo Lodato</i>	€ 3.600,00	5%	€ 180,00	3
<i>Compunet Cards S.r.l.</i>	€ 1.900,00	5%	€ 95,00	2
<b><i>Totale</i></b>	<b>€ 195.623,47</b>		<b>€ 70.818,13</b>	

rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa;  
ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

**P. Q. M.**

### **OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di TESTA Fabio Gianluca (CF. TSTFGN71L01C351L), nato a Catania il 01/07/1971 e ARENA Teresa Viviana (CF. RNATSV79C66C351K), nata a Catania il 26/03/1979;

dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

**DICHIARA**

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Catania, 15/4/2024

Il Giudice  
Laura Messina